



Oggetto	ripetizione del servizio, di cui al contratto Rep. n. 288 del 19/09/2019, relativo ai servizi integrati di vigilanza e portierato presso i siti in uso all'Università: Lotto 2 – Vigilanza armata e gestione impianti speciali
Valore	€ 840.099,58 (oltre iva), di cui € 3.104,50 oltre iva per oneri sulla sicurezza
Procedura adottata	procedura negoziata ex art 63 comma 5 d.lgs. 50/2016
Determina a contrarre	Decreto Rettorale 3503/2022 (prot 0035393/22 del 27 aprile 2022); Delibera n 356 del C.d.A. del 03/05/2022
Codice identificativo gara- CIG	9208872992
RUP- Responsabile Unico del Procedimento	Dott. Stefano Pini – Capo Settore Gestione Contratti di Logistica e Servizi
UOR – Unità Operativa Responsabile	Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza – Ed. U9 – Piano R – Viale dell’Innovazione 10 – Milano – email: centrale.committenza@unimib.it
Dirigente competente:	Arch. Annamaria Maggiore – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti.
Struttura interessata	Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti
Responsabile della Struttura Interessata	Arch. Annamaria Maggiore – Dirigente Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti.
Referenti pratica	Dott. Andrea Ambrosiano – Tel. 02.6448.6069 Dott. Paolo Domenico Genovese – Tel. 02.6448.5309

IL DIRIGENTE
CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI.

VISTI

- l’Art. 17 del D.lgs. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche- Funzioni dei dirigenti;
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato D.R. n° 1235/2017 del 20/03/2017;
- l’atto di nomina in qualità di Dirigente dell’Area Infrastrutture e Approvvigionamenti prot. n. 0101566/21, D.D. 7000/2021, in data 1.9.2021;

PREMESSO CHE

- in data 19/09/2019 è stato stipulato il contratto Rep 288/2019 con I.V.R.I. Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia S.p.A., con sede legale in Via Sapri 26 - 20156 Milano, Iscritta al Registro imprese di Milano al n. 03169660150, con CF./P.IVA 03169660150 (a far data dall'01.01.2020, a seguito di fusione per incorporazione: Sicuritalia IVRI S.p.A., con sede legale in Via Belvedere, 2/a – 22100 Como (CO) iscritta nel registro delle Imprese di Como (CO) con CF./P.IVA 07897711003), avente ad oggetto i servizi di vigilanza armata e gestione impianti speciali - LOTTO 2 CIG 7490505046;

- tale contratto prevede un corrispettivo di 1.434.848,70 (IVA esclusa), pari a €1.192.583,70 per prestazioni integrate programmate, oltre a € 242.265,00 per prestazioni opzionali non programmate, presunte e non garantite, da affidare secondo le modalità stabilite nel contratto e nei relativi allegati, oltre € 5.322,00 (iva esclusa) per oneri per la sicurezza per la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di Avvio dell'Esecuzione, avvenuta il 02/05/2019 (prot. n. 0034438/19 del 02/05/2019);

- come previsto all'art 3 di detto contratto, la Rettrice, con proprio Decreto Rep. n. 3503/2022, prot. n. 0035393/22 del 27/04/2022, adottato in via d'urgenza ai sensi dell'art.8, comma 2, lettera l), dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, ha disposto, per le motivazioni ivi indicate e su proposta del RUP dott. Stefano Pini (avanzata con relazione prot. n. 0029242/22 del 05/04/2022), la ripetizione del servizio ex art. 63, c. 5, d.lgs. 50/2016 di cui al contratto Rep 288/2019 – CIG 7490505046, relativo ai servizi di vigilanza armata e gestione impianti speciali, per un periodo di un anno e nove mesi a fare data dal 02/05/2022, per una spesa di € 840.099,58 (oltre iva) [di cui € 695.673,83 (oltre iva) per prestazioni integrate programmate; € 141.321,25 per prestazioni opzionali non programmate, presunte e non garantite; € 3.104,50 (iva esclusa) per oneri per la sicurezza], con Sicuritalia IVRI S.p.A., con sede legale in Via Belvedere, 2/a – 22100 Como (CO) iscritta nel registro delle Imprese di Como (CO) con CF./P.IVA 07897711003, il tutto alle condizioni migliorative del contratto di cui all'offerta presentata, in allegato alla citata relazione del RUP;

- considerata la conclamata urgenza, è stata altresì autorizzata l'esecuzione del contratto prima della stipula, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, c. 8 del d.lgs. 50/16(“ [...]L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”), ferma la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di legge, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

- il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 356 adotta nella seduta del 03/05/2022, ha ratificato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera l), dello Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, il citato D.R. Rep. n. 3503/2022 n. - prot. n. 0035393/22 del 27/04/2022, (ALLEGATO A alla delibera n. 356/2022/CdA).

RICORDATO CHE

- ai sensi del comma 7 dell'art 32 d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace solo se le verifiche circa il possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore hanno esito positivo;

- in data 29/04/2022, l'Amministrazione ha comunicato all'operatore economico, a mezzo PEC con nota prot. n. 37323 del 29/04/2022, l'aggiudicazione della procedura negoziata *de quo* con richiesta di produzione della documentazione amministrativa necessaria;

I reati commessi hanno un nesso funzionale con la carica sociale (si evince dal verbale dell'Assemblea del 19/04/2021), ma non possono integrare la causa di esclusione di cui al comma 1 dell'art 80 d.lgs. 50/2016 per le seguenti ragioni:

a- da un lato, essi non rientrano nell'elenco tassativo di cui al medesimo comma;
b- dall'altro, ai sensi del comma 3, *l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata*. Nel caso concreto, la presente procedura è stata infatti avviata con Decreto Rettorale Rep. n. 3503/2022, prot. n. 0035393/22 del 27/04/2022, adottato quindi oltre un anno dopo la cessazione della carica [REDACTED] (avvenuta il 05/08/2020).

Per quanto riguarda invece la causa di esclusione del grave illecito professionale di cui all'art 80, comma 5, lett. c) d.lgs. 50/16, si debbono fare le considerazioni che seguono: l'art 80, comma 7, d.lgs. 50/2016 prevede che la causa di esclusione di cui al comma 5, lett. c), non operi ove l'Operatore, successivamente all'illecito, abbia posto in essere alcune misure (cd. Misure di *Self Cleaning*) volte ad impedire la commissione di nuovi reati o illeciti professionali.

Le Linee Guida ANAC n. 6, parte VII, punto 7.3, nn. 3 e 4, indicano fra tali misure la rinnovazione degli organi societari e l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi volti a prevenire la commissione di reati o illeciti della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento.

A tale fine, la società ha prodotto un verbale dell'assemblea del 19/04/2021 con cui è stato conferito mandato al legale rappresentante della stessa di proporre azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2392 e 2393 cc contro [REDACTED] per tali fatti di reato (la società riferisce di aver proposto l'azione con atto di citazione notificato ed iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano in data 19/04/2021). La società inoltre riferisce di aver implementato il proprio modello per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/2001 proprio con riferimento ai reati tributari con delibera del 21 aprile 2021, revisionando il codice etico, i poteri dell'organismo di vigilanza sul modello 231/2001 ed inserendo dei protocolli volti al controllo, alla gestione ed alla pianificazione di tutti i flussi finanziari ed alla loro gestione fiscale.

Tali provvedimenti adottati da Sicuritalia IVRI (e cioè l'azione giudiziaria di responsabilità verso [REDACTED] e l'implementazione del modello organizzativo per la prevenzione dei reati) sono idonei, da un lato, a dimostrare una completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata e, dall'altro, dimostrano che l'Operatore ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Per quanto sopra, si ritiene pertanto, ai sensi del comma 7 art 80 d.lgs. 50/16, che i comportamenti del [REDACTED] non siano rilevanti ai fini dell'integrazione delle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 5, lett c), art 80 d.lgs. 50/16.

C- [REDACTED]

I reati anzidetti non possono venire considerati ostativi ai sensi dell'art 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 in quanto non rientrano nell'elenco di cui al medesimo comma.

Si deve poi rilevare che il soggetto è cessato dalla sua carica prima dell'anno antecedente all'indizione della presente procedura (la cessazione è avvenuta il 20/02/2017), e che, ex art 80, comma 3, *"l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"*.

Gli stessi non rilevano altresì nemmeno sotto l'aspetto della causa di esclusione del grave illecito professionale di cui all'art 80, comma 5, lett. c), D.lgs. 50/16 poiché non incidono né sulla moralità professionale né sull'affidabilità di Sicuritalia IVRI in quanto non fanno presumere in alcun modo l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale né alcuna significativa violazione di legge da parte dell'Operatore

D- Per quanto riguarda

[REDACTED]

I reati anzidetti non possono venire considerati ostativi ai sensi dell'art 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 in quanto non rientrano nell'elenco di cui al medesimo comma.

Si deve poi rilevare che il soggetto è cessato dalla carica sociale prima dell'anno antecedente all'indizione della presente procedura (la cessazione è avvenuta il 31/12/2017), e che, *ex art 80, comma 3, "l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"*.

Gli stessi non rilevano altresì nemmeno sotto l'aspetto della causa di esclusione del grave illecito professionale di cui all'art 80, comma 5, lett. c), D.lgs. 50/16 poiché non incidono né sulla moralità professionale né sull'affidabilità di Sicuritalia IVRI in quanto non fanno presumere in alcun modo l'inadempimento di alcuna obbligazione contrattuale né alcuna significativa violazione di legge da parte dell'Operatore

I reati del [REDACTED] sono stati inoltre depenalizzati, per cui *ex comma 3, "il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato"*.

E-

I reati anzidetti non possono venire considerati ostativi ai sensi dell'art 80, comma 1, d.lgs. 50/2016 in quanto non rientrano nell'elenco di cui al medesimo comma. I reati del [REDACTED] non sono riferibili all'odierno Operatore economico in quanto gli stessi hanno per presupposto la dichiarazione di fallimento della società e, quindi, la sua liquidazione e cessazione di ogni attività.

Si deve poi rilevare che il soggetto è cessato dalla carica sociale prima dell'anno antecedente all'indizione della presente procedura (cessazione avvenuta il 19/03/2018.), e che, *ex art 80, comma 3, "l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata"*.

F- La società riferisce inoltre che [REDACTED]

La società precisa che i procedimenti sub 2,3, e 4, *“originano tutti dalla stessa vicenda storica”* e che essi sono nati

In relazione al Procedimento Penale sub 1 avanti al Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, si deve rilevare che esso al momento si è concluso con una sentenza di non doversi procedere, per cui i fatti ivi contestati non hanno alcuna rilevanza.

Per quelli sub 2,3 e 4, che possono essere trattati congiuntamente perché relativi alla stessa vicenda storica, essi non possono comportare l'esclusione ai sensi dell'art 80 comma 1 perché, da un lato, le condanne per gli stessi non sono definitive e, dall'altro, tali fatti non rientrano nemmeno nell'elenco tassativo di reati di cui al medesimo comma.

Per quanto riguarda invece la causa di esclusione di cui al comma 5 dell'art 80 d.lgs.50/16 (sempre con riferimento ai fatti di cui ai numeri 2,3 e 4), si devono fare le considerazioni che seguono. Le Linee guida ANAC, alla parte II, punto 2.1., stabiliscono che *“Rilevano quali cause di esclusione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice gli illeciti professionali gravi accertati con **provvedimento esecutivo**, tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, o la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento”*

Con riferimento alle segnalazioni sub 1), 2) e 3) [che possono essere trattate congiuntamente poiché si riferiscono al medesimo contratto], si deve considerare [REDACTED]

[REDACTED] Tali fatti non sono nemmeno suscettibili nella fattispecie generale di grave illecito professionale di cui alla parte II, punto 2.1, in quanto non sono in grado di rendere dubbia l'integrità del concorrente o la sua affidabilità poiché, in ragione della grande massa dei contratti gestiti da Sicuritalia IVRI e dell'esiguità delle sanzioni irrogate, non fanno presumere l'incapacità dell'operatore di adempiere le sue obbligazioni. Pertanto si ritiene che l'operatore non possa essere escluso ai sensi dell'art 80 comma 5 lettera c) d.lgs. 50/16 per tali fatti.

B) La società ha altresì riferito di avere subito l'irrogazione delle seguenti penali (non risultanti però dal certificato del Casellario ANAC):

Con riferimento ad esse e, in considerazione della massa e dell'ammontare dei contratti complessivamente gestiti da Sicuritalia IVRI S.p.A., si può concludere che questi fatti non integrino il grave illecito professionale in quanto non sono in grado di compromettere l'affidabilità tecnica e professionale dell'Operatore Economico odierno

C) L'operatore riferisce, con riguardo alla normativa antitrust, quanto segue:

[REDACTED] [l'operatore riferisce che il giudizio è tutt'ora pendente, N.d.R.]

L'Operatore

Con riguardo al provvedimento Antitrust sopra riferito, ai fini della possibile causa di esclusione per grave illecito professionale di cui all'art 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016, si rileva che le citate Linee guida ANAC, nella parte II, punto 2.3.1, asseriscono che costituiscono grave illecito professionale idoneo a costituire

causa di esclusione “i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.” [REDACTED]

Sicuritalia ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti antitrust ai sensi del comma 7 dell’art 80 d.lgs. 50/2016 (anche ai sensi della citata Linea guida ANAC n 6, punto VII, 7.3, nn. 1 e 2) e che, quindi, si ritiene non possa essere escluso dalla procedura ex art 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/16 per i fatti di cui si tratta.

4- insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, in materia contributiva e previdenziale (DURC) come da Certificato DURC on line rilasciato in data 06/02/2022;

5- insussistenza di violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento di tasse e imposte, come risultante dal certificato di regolarità fiscale rilasciato dell'Agenzia delle Entrate il 20/05/2022, salvo quanto di seguito riportato

N.B.: contiene dati riservati

[REDACTED]

[REDACTED]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – email: protocollo@unimib.it – pec: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F./P.IVA 12621570154

6- insussistenza di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure volte alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risultante da visura del Registro delle imprese del 19/05/2022;

PRESO INOLTRE ATTO CHE

-a seguito di consultazione della Banca Dati nazionale Antimafia e della relativa richiesta di informazione avanzata alla stessa dai competenti uffici della Stazione Appaltante il 03/05/2022 per Sicuritalia IVRI S.p.A., la stessa Banca Dati ha rilasciato, in data 11/05/2022, informazione liberatoria per la società medesima non essendo emersa, nei suoi confronti, alcuna delle situazioni di cui agli articoli 67, 84, comma 4, e dell'art 91, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

- in data 06/06/2022, in ragione dell'attività esercitata dall'operatore economico e rientrante nell'oggetto del presente appalto, i competenti uffici della Stazione Appaltante hanno consultato l'elenco della c.d White List di cui all'art 1, commi 52-57, legge 190/2012 per Sicuritalia Ivri S.p.a. e dalla stessa è emerso che la società medesima risulta iscritta alla white list presso la Prefettura di Como dal 22/11/2021 fino al 22/11/2022 per la categoria merceologica relativa alla Guardiania dei Cantieri;

- è pertanto possibile stipulare il contratto ai sensi dell'art 3 comma 2, L. 120/2020;

- l'Operatore ha autocertificato, con dichiarazione ex art 47 DPR 445/2000 rilasciata il 19/05/2022, l'insussistenza di violazioni della legge 68/1999 relativa all'impiego dei disabili;

- l'Operatore ha altresì consegnato la seguente documentazione:

1- cauzione definitiva ex art 103 d.lgs. 50/2016 mediante polizza fideiussoria n 2027275, per € 33.603,98 (correttamente ridotta per la presenza di certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2015 e certificazione UNI EN ISO 14001:2015, entrambe in corso di validità), rilasciata il 19/05/2022 da Elba - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. con sede in Via Mecenate, 90 - 20138 Milano (MI) C.F./Partita IVA n. 05850710962 e che, effettuata la verifica sul garante secondo i suggerimenti pubblicati da IVASS, Banca d'Italia, ANAC e AGCM per ridurre il rischio di accettare garanzie finanziarie non valide, il sopra citato istituto risulta iscritto all'IVASS con codice A480S, nr. iscrizione 1.00167;

2- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art 3 comma 7 legge 136/2010, nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

3- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art 1 comma 9 lett. e) legge n 190/2012 (rapporti di parentela e affinità con dipendenti e/o dirigenti dell'Università);

4- nominativo del referente per l'esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;

5- l'Operatore ha autocertificato di essere in possesso di licenza prefettizia per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata – prot. n. 10341/12b15b area osp. i ter del 25/07/2013 rilasciata dal prefetto di Milano – livello dimensionale IV – classi funzionali: a, b; ambito territoriale: 5, idonea all'esercizio delle attività nell'ambito delle province oggetto di gara;

CONSIDERATO CHE

- tutta la documentazione risulta regolare, sono presenti in capo all'aggiudicataria tutti i requisiti generali e speciali e non vi è alcuna causa ostativa alla stipula;

- l'aggiudicazione è pertanto diventata efficace ai sensi dell'art 32 comma 7 d.lgs. 50/2016;

DETERMINA

di aggiudicare in via efficace la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 63, c. 5, d.lgs. 50/2016 per la ripetizione del contratto Rep 288/2019 – CIG 7490505046, relativo ai servizi di vigilanza armata e gestione impianti speciali, per un periodo di un anno e nove mesi a fare data dal 02/05/2022, per una spesa di € 840.099,58 (oltre iva) [di cui € 695.673,83 (oltre iva) per prestazioni integrate programmate; € 141.321,25 per prestazioni opzionali non programmate, presunte e non garantite; € 3.104,50 (iva esclusa) per oneri per la sicurezza], con **Sicuritalia IVRI S.p.A.**, con sede legale in Via Belvedere, 2/a – 22100 Como (CO) iscritta nel registro delle Imprese di Como (CO) con CF./P.IVA 07897711003, il tutto alle condizioni migliorative del contratto di cui all'offerta presentata, in allegato alla relazione del RUP (prot. n. 0029242/22 del 05/04/2022).

Consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - con riferimento a quanto previsto all'art. 77 c. 6 del D.lgs. 50/16, - e in particolare, rispetto agli artt. 35-bis del D.lgs. n. 165/01, 51 c.p.c. e 42 del D.lgs. 50/16 in esso richiamati – i soggetti firmatari del presente atto dichiarano, con riferimento al presente affidamento, che non sussistono conflitti di interesse o altre cause ostative personali.

Visto

Il Capo Settore Centrale di Committenza

Dott. Andrea Ambrosiano

La Dirigente Area

Infrastrutture e Approvvigionamenti

Arch. Anna Maria Maggiore

[f.to digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/05]

Unità Operativa Responsabile: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti - Settore Centrale di Committenza - Capo Settore: Dott. Andrea Ambrosiano

Estensore: Dott. Paolo Genovese